



Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore per istruttrice / istruttore di cani guida per ciechi

del 19 luglio 2016

(modulare con esame finale)

Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, l'ente responsabile ai sensi del paragrafo 1.3 emana il seguente Regolamento d'esame:

1. GENERALE

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli istruttori di cani guida per ciechi dispongono delle conoscenze e capacità necessarie per verificare l'idoneità dei cani adulti quali cani guida per ciechi e formarli affinché siano in grado di sostenere l'esame finale.

Gli istruttori di cani guida per ciechi sono in grado di offrire ai clienti una formazione completa per futuri detentori di cani guida per ciechi e in seguito un'assistenza ottimale alla coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli istruttori di cani guida per ciechi

- verificano l'idoneità di un cane adulto a essere formato quale cane guida per ciechi;
- formano compiutamente i cani idonei affinché diventino cani guida per ciechi;

- assistono i cani in modo appropriato alla razza e in maniera per una persona ipovedente o cieca, Sono in grado di prendersene cura secondo le indicazioni del personale veterinario specializzato;
- verificano l'idoneità di un cliente quale detentore di un cane guida per ciechi;
- selezionano un cane guida adeguato alle esigenze e all'ambiente del cliente;
- formano i clienti affinché diventino detentori competenti e responsabili di un cane guida per ciechi;
- durante l'intero periodo di servizio valutano una coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida e offrono a questa assistenza e corsi di perfezionamento;
- adottano le misure per il pensionamento del cane ed elaborano con i clienti soluzioni adeguate per la successione;
- nell'ambito della loro attività sviluppano la necessaria routine e sicurezza professionale nonché la capacità di analizzare criticamente la propria prassi.

1.23 Esercizio della professione

Gli istruttori di cani guida per ciechi svolgono la loro attività professionale in regime di lavoro a tempo pieno o parziale nelle scuole per cani guida riconosciute dall'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

Il lavoro svolto dagli istruttori di cani guida per ciechi consiste nella selezione, nella formazione e nell'assistenza di cani guida idonei per ciechi. A tal fine, essi devono immedesimarsi nella situazione di una persona ipovedente o cieca. Gli istruttori di cani guida per ciechi hanno una grande responsabilità per la mobilità dei loro clienti in sicurezza.

Gli istruttori di cani guida per ciechi verificano l'idoneità delle persone interessate quali detentrici di un cane guida per ciechi, assegnano in modo mirato un cane guida idoneo alla persona e formano la coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida. L'obiettivo della formazione è che la/il cliente possa continuare a muoversi in modo autonomo, sicuro e armonico con il cane guida per ciechi. Grazie alla regolamentazione dell'assistenza successiva, quest'obiettivo viene ulteriormente perseguito durante l'intero periodo di servizio della coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida fino al pensionamento del cane guida per ciechi e un'eventuale soluzione per la successione.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Mediante la formazione dei cani guida per ciechi e dei loro detentori gli istruttori di cani guida per ciechi contribuiscono a migliorare la qualità della vita e l'autodeterminazione di persone ipovedenti e cieche.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è composto dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC);
- Gruppo di lavoro delle scuole svizzere per cani guida per ciechi riconosciute dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. Nella composizione della commissione GQ possono essere designati al massimo due membri da parte del Gruppo di lavoro delle scuole svizzere per cani guida per ciechi riconosciute dall'UFAS. La presidenza viene assunta da un delegato dell'UCBC. È ammessa la rielezione.
- 2.12 La commissione GQ si costituisce autonomamente. Essa ha la capacità di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

La commissione GQ può delegare le funzioni amministrative a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale è soggetto alla vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame finale.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) la copia della licenza di condurre della categoria B;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato del livello terziario o di un diploma equipollente;
- b) ha un'esperienza professionale di perlomeno due anni quale istruttore/istruttrice di cane guida per ciechi;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) è in possesso di una licenza di condurre della categoria B.

¹ ¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

Sono fatti salvi il versamento in tempo utile della tassa d'esame secondo il paragrafo 3.41, l'approvazione del tema del lavoro di diploma inoltrato nel rispetto dei termini, nonché la consegna tempestiva del lavoro di diploma completo.

Per l'ammissione all'esame finale è richiesto il possesso dei certificati di fine modulo di seguito indicati:

- Verifica dell'idoneità del cane
- Formazione di più cani guida per ciechi
- Assistenza del cane
- Verifica dell'idoneità del cliente
- Assegnazione del cane guida
- Formazione del cliente
- Assistenza alla coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida
- Pensionamento e soluzioni per la successione
- Stage

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1. Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno quattro candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia o infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina d'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale include le seguenti parti intermodulari e prevede la seguente durata:

Parte d'esame	Tipo d'esame finale	Durata
1 Conoscenze specialistiche sul cane, conoscenze specialistiche cliente	scritto	3 ore
2 Assistenza coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida (verifica dell'idoneità del cliente fino al pensionamento e alla soluzione per la successione)	orale	45 min.
3 Lavoro pratico con due cani in formazione	pratico	4 ore
4 4.1 Lavoro di diploma	scritto	redatto precedentemente
4.2 Presentazione e colloquio professionale	orale	45 min.
Totale		8 ore e 30 min.

Parte d'esame 1 Conoscenze specialistiche sul cane, conoscenze specialistiche cliente

La parte d'esame 1 viene svolta sotto forma di esame scritto. I candidati spiegano termini tecnici inerenti alle conoscenze specialistiche sul cane e alle conoscenze specialistiche del cliente. Essi applicano il loro sapere specialistico a questioni del lavoro quotidiano e analizzano casi fino a toccare problematiche complesse. Sviluppano soluzioni e varianti operative e valutano proposte risolutive avanzate da terzi o elaborate da sé.

Parte d'esame 2 Assistenza coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida

La parte d'esame 2 consiste in un esame orale. Nell'ambito di un colloquio specialistico i candidati prendono posizione su questioni più complesse tratte dall'intero campo tematico dell'assistenza alla coppia composta dalla persona cieca e dal cane guida, dalla verifica dell'idoneità del cliente, passando per la formazione e assistenza al cliente fino al pensionamento del cane e l'elaborazione di soluzioni per la successione.

Parte d'esame 3 Lavoro pratico con due cani in formazione

Nell'esame pratico i candidati lavorano con due diversi cani in formazione, sulla base di tre compiti concreti:

- I candidati creano un legame di fiducia con un cane che non conoscono.
- I candidati verificano l'idoneità di un cane adulto.
- Sulla base di un compito concreto, i candidati strutturano una sequenza di formazione e lavorano con un cane adulto in formazione, quando porto la bardatura.

Parte d'esame 4 Lavoro di diploma

Questa materia d'esame consiste in due parti correlate, di pari importanza.

Parte d'esame 4.1 Lavoro di diploma

Per l'esame professionale superiore per istruttore di cani guida per ciechi i candidati redigono un lavoro di diploma in autonomia, la cui lunghezza deve essere compresa tra 15 e 20 fogli A4 su un tema attinente alla pratica risp. su una questione concreta della loro professione. Mediante il lavoro di diploma i candidati mostrano di essere in grado di elaborare e presentare autonomamente una problematica complessa nonché di desumere soluzioni alternative, motivarle in modo plausibile e riflettere sul proprio *modus operandi*. L'obiettivo del lavoro di diploma è conseguire un risultato indipendente e più dettagliato, attraverso l'approfondimento del tema scelto risp. della problematica scelta.

Parte d'esame 4.2 Presentazione e colloquio professionale

La presentazione del lavoro di diploma dura 15 minuti. I candidati presentano i punti chiave del lavoro di diploma, ricorrendo ad ausili idonei. In esito alla presentazione i candidati hanno a disposizione 30 minuti per rispondere alle domande poste su aspetti selezionati del lavoro di diploma e della presentazione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. Questa suddivisione e la ponderazione delle voci vengono stabilite dalla commissione GQ nelle direttive.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e il conferimento del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato se in tutte e quattro le parti d'esame è conseguita la nota minima di 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta all'esame o a una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - b) le note ottenute nelle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Blindenführhundeinstruktorin/Blindenführhundeinstruktor mit eidgenössischem Diplom**
- **Instructrice de chiens guides d'aveugles/instructeur de chiens guides d'aveugles avec diplôme fédéral**
- **Istruttrice di cani guida per i ciechi/istruttore di cani guida per i ciechi con diploma federale**

La traduzione in lingua inglese è la seguente:

- **Guide Dog Mobility Instructor, Advanced Federal Diploma of Higher Education.**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere in via penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame finale la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame finale.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 10 maggio 2010 concernente l'esame professionale superiore di istruttore di cani guida per ciechi è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 10 maggio 2010 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 giugno 2017.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

S. Gallo, 21.06.2016

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC)

sig. Matthias Bütikofer, direttore

sig. Gerda Frischknecht, responsabile del settore Formazione continua e perfezionamento professionale

Gruppo di lavoro delle scuole svizzere per cani guida per ciechi riconosciute dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

sig. Christine Baroni-Pretsch

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 19 luglio 2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

sig. Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore